

ANPI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA

STATUTO

2006

A.N.P.I.

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PARTIGIANI D'ITALIA**

Ente Morale D.L. 5 aprile 1945, n. 224

STATUTO

*Testo approvato con D.L. 5 aprile 1945, n. 224
pubblicato sulla G.U. n. 61 del 22 maggio 1945*

*Modificato con D.P.R. n. 199 del 26 febbraio 1970
pubblicato sulla G.U. n. 111 del 5 maggio 1970*

*Modificato con D.P.R. n. 773 del 15 settembre 1980
pubblicato sulla G.U. n. 319 del 20 novembre 1980*

*Modificato dall'Ufficio Territoriale del Governo
della Prefettura di Roma e iscritto nel Registro
delle Persone giuridiche in data 15 maggio 2006
ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361*

2006

TITOLO I

COSTITUZIONE E FINALITÀ

Articolo 1

È costituita l'Associazione nazionale fra i partigiani italiani con la denominazione «ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA» (A.N.P.I.).

Articolo 2

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia ha lo scopo di:

a) riunire in associazione tutti coloro che hanno partecipato con azione personale diretta, alla guerra partigiana contro il nazifascismo, per la liberazione d'Italia, e tutti coloro che, lottando contro i nazifascisti, hanno contribuito a ridare al nostro paese la libertà e a favorire un regime di democrazia, al fine di impedire il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e di assolutismo;

b) valorizzare in campo nazionale ed internazionale il contributo effettivo portato alla causa della libertà dall'azione dei partigiani e degli antifascisti, glorificare i Caduti e perpetuarne la memoria;

c) far valere e difendere il diritto acquisito dei partigiani di partecipare allo sviluppo morale e materiale del Paese;

d) tutelare l'onore e il nome partigiano contro ogni forma di vilipendio o di speculazione;

e) mantenere vincoli di fratellanza tra partigiani italiani e partigiani di altri paesi;

f) adottare forme di assistenza atte a recare aiuti materiali e morali ai soci, alle famiglie dei Caduti e di coloro che hanno sofferto nella lotta contro il fascismo;

g) promuovere studi intesi a mettere in rilievo l'importanza della guerra partigiana ai fini del riscatto del Paese dalla servitù tedesca e delle riconquiste della libertà;

h) promuovere eventuali iniziative di lavoro, educazione e qualificazione professionale, che si propongano fini di progresso democratico della società;

i) battersi affinché i principi informativi della Guerra di Liberazione divengano elementi essenziali nella formazione delle giovani generazioni;

l) concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel costume, della Costituzione Italiana, frutto della Guerra di Liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha dettato gli articoli;

m) dare aiuto e appoggio a tutti coloro che si battono, singolarmente o in associazioni, per quei valori di libertà e di democrazia che sono stati fondamento della guerra partigiana e in essa hanno trovato la loro più alta espressione.

TITOLO II

SEDE, COMITATI PROVINCIALI, SEZIONI

Articolo 3

L'Associazione ha sede nazionale in Roma.

Nei capoluoghi di provincia, quando vi siano almeno cento iscritti nella provincia, si costituiranno Comitati provinciali.

In ogni Comune, d'intesa col Comitato provinciale, può essere costituita anche più di una Sezione purché ciascuna sezione non abbia meno di venti iscritti.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4

Il Congresso nazionale

Il Congresso nazionale è composto dai delegati dei Congressi provinciali.

Il Congresso nazionale è convocato dal Comitato nazionale almeno una volta ogni 5 anni con un preavviso non inferiore a mesi tre. È inoltre convocato dal Comitato nazionale quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta scritta e motivata da non meno di un quinto dei Comitati provinciali esistenti che rappresentino almeno un terzo di tutti gli iscritti all'Associazione.

Il Congresso nazionale è legalmente costituito in prima convocazione quando i delegati rappresentino almeno il 50% dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno 6 ore dopo la prima convocazione, il Congresso è valido qualunque sia il numero dei soci rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti rappresentati. Il Congresso nazionale elegge di volta in volta il suo Presidente o la Presidenza. Il Congresso nazionale delibera sulle direttive e sulle questioni di carattere generale, elegge i componenti del Comitato nazionale e degli altri organi nazionali dell'Associazione. Il Congresso nazionale esamina la relazione morale e finanziaria predisposta dal Comitato nazionale.

Articolo 5

Il Comitato nazionale

Il Comitato nazionale è eletto dal Congresso nazionale ed è composto di 27 membri. Esso elegge tra i suoi membri un Presidente nazionale, i vicepresidenti nazionali, la Segreteria nazionale e un responsabile amministrativo.

I membri da un Congresso all'altro. Il Comitato nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e, in via straordinaria, quando il Presidente nazionale, oppure sette membri o i revisori dei conti ne ravvisino la opportunità. La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno tre giorni. Il Comitato nazionale attua la linea associativa deliberata dal Congresso e provvede:

- a) a realizzare gli scopi sociali impartendo le direttive ai Comitati provinciali;
- b) a controllare le attività dei Comitati provinciali;
- c) a redigere ed approvare annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Associazione;
- d) a ratificare annualmente i bilanci preventivi e consuntivi dei Comitati provinciali ed eventualmente a predisporre visite ai Comitati provinciali allo scopo di verificare che l'amministrazione sia tenuta nella piena osservanza delle norme e per i fini statuari;
- e) a risolvere eventuali vertenze in seno alla Associazione;
- f) ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione.

Il Comitato Nazionale può procedere alla cooptazione di nuovi membri, scelti tra i soci dell'ANPI, in caso di decesso o impedimento assoluto di alcuno dei propri componenti ovvero quando ciò si renda necessario per la funzionalità dell'Associazione. La relativa deliberazione è adottata con la maggioranza dei componenti del Comitato Nazionale.

Articolo 6

Il Presidente nazionale

Il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione, a tutti gli effetti, e provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato nazionale. In caso

di assenza o di impedimento, è sostituito da uno dei vice presidenti, all'uopo designato dal Comitato.

Articolo 7

Il Congresso nazionale elegge tra i soci:

- a) una Presidenza Onoraria
- b) un Consiglio nazionale

fissando per entrambi il numero dei componenti i quali saranno consultati dal Comitato nazionale in merito alle più importanti questioni d'interesse generale e associativo.

La convocazione della Presidenza Onoraria e del Consiglio nazionale sarà fatta dal Presidente della Associazione con un preavviso non inferiore a cinque giorni e almeno una volta l'anno.

Articolo 8

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione nazionale è eletto dal Congresso ed è composto di tre revisori effettivi e di due supplenti, scelti tra i soci.

Esso nomina nel suo seno un Presidente e si riunisce per esercitare il controllo sulla gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione e redige apposite relazioni sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica da un Congresso all'altro.

Articolo 9

Comitati regionali

In ogni Regione può essere costituito - d'intesa con il Comitato nazionale - un Comitato regionale composto da uno o più rappresentanti designati in egual numero da ciascun Comitato provinciale con il compito di stimolare

e coordinare l'azione dei Comitati provinciali e di rappresentare l'Associazione nei rapporti con le istituzioni regionali. Il Comitato regionale, salvo diversa determinazione da approvarsi dal Comitato nazionale, ha sede nella città capoluogo della Regione ed usufruisce della sede e dei servizi del Comitato provinciale in cui ha sede. Il Comitato regionale può eleggere tra i suoi componenti un Presidente e uno o più vice presidenti.

Articolo 10

Il Congresso provinciale

In ciascuna provincia il Congresso provinciale è formato dai delegati delle Sezioni.

Il Congresso provinciale è convocato in via ordinaria in preparazione del Congresso nazionale nella località stabilita dal Comitato provinciale in via straordinaria su richiesta del Comitato nazionale o su richiesta scritta e motivata delle sezioni in un numero non inferiore a un quinto delle Sezioni stesse e che rappresentino almeno un terzo dei soci della circoscrizione del Comitato provinciale. La convocazione deve essere fatta con un preavviso non inferiore a trenta giorni.

Per la validità delle deliberazioni del Congresso provinciale valgono le norme stabilite per le deliberazioni del Congresso nazionale.

Il Presidente del Congresso provinciale è eletto di volta in volta.

Articolo 11

Il Congresso provinciale nomina i componenti del Comitato provinciale ed il Collegio dei Revisori dei Conti, e delibera sulle questioni di carattere generale nell'ambito della provincia.

Articolo 12

Il Comitato provinciale è composto da un numero di membri da stabilirsi di volta in volta dal Congresso provinciale in rapporto alle esigenze locali ed al numero degli iscritti.

Il Comitato provinciale sceglie tra i suoi membri un Presidente provinciale, i vice presidenti, la segreteria provinciale ed un responsabile amministrativo. Il Comitato provinciale dura in carica da un Congresso all'altro.

Il Comitato provinciale si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi o quando il Presidente oppure un terzo dei membri del Comitato o i Revisori dei Conti ne ravvisino l'opportunità. La convocazione deve essere fatta con un preavviso non inferiore a tre giorni. Competono ai Comitati provinciali tutte le attribuzioni del Comitato nazionale rispetto ai Comitati di Sezione della provincia, l'esecuzione delle direttive del Comitato nazionale e delle deliberazioni del Congresso provinciale.

Il Comitato provinciale esamina ed approva ogni anno il proprio bilancio preventivo ed il conto consuntivo e può predisporre visite ai Comitati sezionali allo scopo di verificare che la regolare amministrazione sia tenuta nella piena osservanza delle norme e per fini statutari.

Si applica al Comitato provinciale la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 5.

Articolo 13

Il Presidente provinciale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato provinciale ed è sostituito in caso di assenza o di impedimento da uno dei vice presidenti designato dal Comitato provinciale.

Articolo 14

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato provinciale è eletto dal Congresso provinciale ed è composto